

- c) in caso di soluzione interamente o parzialmente negativa della questione sub b):

se i costi possano essere invece dimostrati mediante una valutazione compiuta sulla base di un modello di costi analitico;

a quali requisiti metodologici o, comunque, oggettivi debba rispondere tale valutazione alternativa;

- d) se l'autorità di regolamentazione nazionale disponga, nell'ambito dei poteri definiti dall'art. 4, nn. 1 3, del regolamento (CE) n. 2887/2000 ai fini della verifica dell'orientamento ai costi, di cosiddetti margini di discrezionalità, soggetti solo a limitato sindacato giurisdizionale;

- e) in caso di soluzione affermativa della questione sub d):

se tali margini di discrezionalità riguardino, in particolare, anche il metodo di calcolo dei costi nonché le questioni relative alla determinazione di idonei interessi contabili (per capitale esterno e/o capitale proprio) e adeguati periodi di ammortamento;

quali siano i limiti di tali margini di discrezionalità;

- f) se tali obblighi di orientamento ai costi siano diretti quantomeno anche alla tutela dei diritti dei concorrenti intesi quali beneficiari, con la conseguenza che tali concorrenti possano agire contro tariffe di accesso non orientate ai costi;

- g) se sull'operatore notificato nell'ambito dell'attività di vigilanza ex art. 4 del regolamento (CE) n. 2887/2000 ovvero di un conseguente procedimento giudiziario, gravi l'onere probatorio riguardo a costi in tutto o in parte non documentabili;

- h) in caso di soluzione affermativa delle questioni sub f) e g):

se l'onere probatorio riguardo all'orientamento ai costi gravi sull'operatore notificato anche nel caso in cui un concorrente, quale beneficiario, impugni l'approvazione di tariffe, operata dall'autorità di regolamentazione in osservanza della normativa nazionale, in base al rilievo che le tariffe di accesso sarebbero eccessivamente elevate in quanto non orientate ai costi.

(¹) GU C 336 del 30.12.2000, pag. 4.

Ricorso proposto il 3.2.2006 da Luigi Marcuccio contro la sentenza pronunciata il 24.11.2005 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-236/02 tra Luigi Marcuccio e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-59/06 P)

(2006/C 96/06)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 3.2.2006, Luigi Marcuccio, con l'avvocato L. Garofalo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 24.11.2005 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-236/02 tra Luigi Marcuccio e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Annullare la Sentenza impugnata ed accogliere le sue altre conclusioni.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza del tribunale sia viziata per:

1. Snatramento e travisamento dei fatti e delle affermazioni del ricorrente nei suoi scritti, conseguenti anche ad inesattezza materiale degli accertamenti svolti dal Tribunale.
2. Omessa pronuncia circa una pluralità di punti fondamentali della causa *de quo*.
3. *Errore in procedendo* di gravità tale da pregiudicare irrimediabilmente gli interessi del ricorrente.
4. Difetto assoluto di motivazione circa svariati punti decisivi della causa *de quo*, anche per carenza di istruttoria, confusione, contraddittorietà, insufficienza, irragionevolezza, tautologia, arbitrarietà, apoditticità ed illogicità, sia primarie che derivate, delle ragioni presuntamente addotte a tal fine.
5. Erronee e false interpretazione ed applicazione dell'art. 26, secondo comma, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
6. Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di diritti della difesa, ed immotivato ed illogico disconoscimento della relativa giurisprudenza.

7. Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di motivazione, ed immotivato ed illogico riconoscimento della relativa giurisprudenza.
8. Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di contraddittorietà della motivazione.
9. Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di impugnabilità di un atto preparatorio.
10. Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di parere.
11. Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di emendamento di una decisione già emanata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) con decisione 19 gennaio 2006, nella causa Bundeszentralamt für Steuern contro Planzer Luxembourg S.à.r.l

(Causa C-73/06)

(2006/C 96/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 6 febbraio 2006

(Causa C-67/06)

(2006/C 96/07)

(Lingua processuale: il greco)

Il 6 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Minás Konstantinidis e dalla sig.ra Amparo Alcover San Pedro, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE⁽¹⁾, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e in ogni caso non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni in questione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principale argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 18 luglio 2004.

⁽¹⁾ GU L 189 del 18 luglio 2002, pag. 12

Con decisione 19 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte delle Comunità europee l'8 febbraio 2006, nella causa Bundeszentralamt für Steuern contro Planzer Luxembourg S.à.r.l, il Finanzgericht Köln ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se da un'attestazione della qualità di imprenditore conforme al modello di cui all'allegato B dell'Ottava Direttiva risulti un effetto vincolante, o una presunzione irrefutabile a favore dello stabilimento dell'imprenditore nello Stato di rilascio dell'attestazione⁽¹⁾.
2. In caso di soluzione negativa della prima questione:

se la nozione «sede dell'attività economica» ai sensi dell'art. 1, n. 1, della Tredicesima Direttiva vada interpretata nel senso che con ciò s'intende il luogo ove la società ha la sede statutaria,

o ci si deve riferire al luogo ove vengono adottate le decisioni in materia di gestione dell'impresa,

o è rilevante il luogo in cui vengono prese le decisioni determinanti ai fini della normale, operativa gestione quotidiana.

⁽¹⁾ GU L 331 del 27.1.1979, pag. 1.